

D.g.r. 18 luglio 2012 - n. IX/3792

Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e smi «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»;

Richiamata la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare:

- l'art. 30 comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 1° gennaio 2007, la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale stabilisca le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Richiamata, inoltre, la l.r. 18 aprile 2012, n. 7 recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», ed in particolare l'art. 33 che prevede che «la Giunta regionale attui le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal d.lgs. 152/2006, parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili»;

Vista la d.g.r. del 30 dicembre 2008, n. 8832, «Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272 commi 2 e 3, d.lgs. 152/06)», con la quale:

- è stato approvato l'elenco relativo alle attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06, nonché i documenti denominati Allegato A ('criteri e procedure per l'applicazione dell'art.272 commi 2 e 3 del d.lgs. 152/06') e Allegato B ('disposizioni generali');
- Regione Lombardia ha esplicitato, in accordo con le Province, l'ambito di applicazione delle suddette attività in modo diverso da quanto indicato nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del sopra richiamato d.lgs. 152/06, al fine di migliorare la comprensione dell'effettiva casistica applicativa e, ove ritenuto opportuno, ampliare la soglia di talune attività;
- è stato demandato al Dirigente competente della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente (ora DG Ambiente, Energia e Reti) l'approvazione degli allegati tecnici relativi alle attività in deroga elencate al punto 1 della suddetta delibera e dei modelli per la presentazione delle varie domande di adesione;

Ricordato che con d.d.s. del 26 gennaio 2009, n. 532, come modificato dal d.d.s. del 6 agosto 2009, n. 8213 sono stati approvati gli allegati tecnici riportanti i criteri per l'adesione all'autorizzazione generale delle attività individuate dalla sopra richiamata delibera nonché i modelli di 'domanda di adesione alle autorizzazione in via generale', 'modello di comunicazione di modifica' e del 'modello di comunicazione amministrativa';

Considerato che il d.lgs. 128/2010 ha modificato il sopra richiamato d.lgs. 152/2006 e s.m.i., prevedendo, tra l'altro, l'aggiornamento dell'elenco degli impianti e attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta, estendo tale regime autorizzativo alle seguenti attività:

- impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulito lavanderie a ciclo chiuso;
- Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui alla lettera nn) della parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta;

- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;

Considerato, altresì, che il sopra richiamato d.lgs. 128/2010 ha apportato ulteriori modifiche al regime autorizzativo di diversi impianti/attività, prevedendo in particolare:

- l'abrogazione del comma 14 dell'art. 269 che prevedeva l'esclusione dal regime autorizzativo di talune tipologie impiantistiche, ivi incluse gli impianti di emergenza o i gruppi elettrogeni;
- l'inclusione nel regime autorizzativo delle linee di trattamento fanghi collocate all'interno di impianti di trattamento acque;

Preso atto che con la richiamata l.r. n. 7/2012, Regione Lombardia ha ritenuto di estendere l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili sia al fine di attuare una semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia al fine di assicurare una uniforme attuazione sul territorio regionale delle procedure attinenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, nel pieno rispetto delle vigenti garanzie di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ritenuto opportuno, sia sulla base delle previsioni della sopra richiamata l.r. n. 7/2012, sia in ragione del limitato impatto ambientale prodotto, assoggettare le seguenti attività al regime di autorizzazione di carattere generale:

- Linee di trattamento fanghi collocati all'interno di impianti di depurazione;
- Gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- Impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;

Ricordato che l'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2010 come modificato dal d.lgs. 128/2010, prevede che l'Autorità Competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli;

Ricordato, altresì, che ai sensi del sopra richiamato articolo, l'Autorità Competente debba in ogni caso procedere all'adozione delle autorizzazioni generali per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti o le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta;

Considerato che con d.g.r. del 23 dicembre 2004, n. 20138 e con d.d.u.o. del 23 dicembre 2011, n. 12772, Regione Lombardia ha già adottato l'autorizzazione generale per le attività concernenti rispettivamente «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulito lavanderie a ciclo chiuso» e le «lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno»

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare l'elenco delle attività in deroga di cui alla sopra richiamata d.g.r. n. 8832/2008, sulla base delle considerazioni sopra esposte, con le seguenti ulteriori attività:

- impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulito lavanderie a ciclo chiuso;
- Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui alla lettera nn) della parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta;
- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
- Linee di trattamento fanghi collocati all'interno di impianti di depurazione;
- Gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- Impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;

Dato atto, in particolare che, tra le nuove attività in deroga, vi sono (lettera nn) della Parte II dall'Allegato IV alla Parte Quinta

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

del d.lgs. 152/06 come modificato dal d.lgs. 128/2010) gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella relativa tabella di cui alla richiamata lettera nn) della Parte II dell'Allegato IV;

Ravvisata pertanto la necessità di definire per tale attività i criteri per l'adesione all'autorizzazione generale, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli, laddove pertinenti, come previsto dall'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi;

Dato atto, che Regione Lombardia, vista la peculiarità del settore, ha costituito uno specifico gruppo di lavoro composto dalle competenti Direzioni Generali della stessa Regione Lombardia, da ARPA Lombardia, dalle Province, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria nonché degli Ordini Professionali interessati al fine di valutare e condividere i succitati criteri per l'adesione all'autorizzazione generale;

Preso atto del documento predisposto dal gruppo di lavoro di cui al punto sopra, riportante i criteri per l'adesione all'autorizzazione generale per l'attività di cui alla lettera nn) della Parte II all'Allegato IV) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché per le attività funzionali alle stesse e svolte nello stesso complesso;

Preso atto, altresì, che il documento è stato condiviso ed approvato dall'esistente Tavolo tecnico istituito per garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera, costituito dalle Province, ARPA Lombardia, Associazioni di Categoria e coordinato dalla DG Ambiente Energia e Reti di Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di integrare l'elenco relativo alle attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi, di cui alla d.g.r. del 30 dicembre 2008, n. 8832, con le attività di seguito individuate:

- Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di

pellami, escluse le pellicce, e delle pulito lavanderie a ciclo chiuso;

- Linee di trattamento fanghi collocati all'interno di impianti di depurazione;
- Gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- Impianti di produzione di energia alimentati da fonti d'energia rinnovabili;

2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il documento «Allegato 1» riportante «l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del d.lgs. 152/06 e smi» - ed i rispettivi sub - allegati:

- Modello della domanda di adesione all'autorizzazione generale (Allegato 1a);
- Modello di Relazione tecnica semplificata per attività di molitura funzionale all'attività d'allevamento (Allegato 1b);
- Modello di Relazione tecnica semplificata per attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento (Allegato 1c);

3. Di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale «Ambiente, Energia e Reti» l'approvazione o la modifica degli allegati tecnici relativi alle attività individuate al precedente punto 1, nonché delle ulteriori attività in deroga, ai sensi dell'art. 272 comma 2 eventualmente individuate dalla normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera;

4. Di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER ALLEVAMENTI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS 152/06 E SMI**Sommario**

ALLEGATO 1

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**2. SOGLIE****3. GENERALITÀ****4. REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI****4.1 REQUISITI TECNOLOGICI**

4.1.1. Tecniche per ricoveri

4.1.2. Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche

4.1.3. Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato

4.2 REQUISITI GESTIONALI

4.2.1. Formazione del personale

4.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti

4.3 PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI E ALTRO

4.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento

4.3.2. Operazioni di Molitura di cereali e proteaginosi in ambito zootecnico

4.3.3. Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed

4.3.4. Impianti termici e di combustione

4.3.5. Impianti di essiccazione cereali

4.3.6. Impianti di trattamento effluenti di allevamento

4.3.7. Trasformazioni lattiero casearie

4.3.8. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carni

4.3.10 Impianti manifatturieri alimentari

4.3.11 Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

5. CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS 152/06

A - NOTE GENERALI

B - AMBITO DI APPLICAZIONE

C - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

D - CONTENUTO DELLA DOMANDA

E - PROCEDIMENTO

F - EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

6. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Criteri di manutenzione

Modalità e controllo delle emissioni

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

La presente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera degli impianti e attività di cui all'art.272 comma 2 Parte Quinta Titolo I del D.lgs. 152/06 s.m.i. (Allegato IV Parte II lettera *nn*) è riferita agli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella 1 e alle altre attività che diano origine a una o più emissioni, presenti nel medesimo "stabilimento" e ricomprese nell'allegato sopra citato. Per le definizioni si rimanda integralmente alla Parte Quinta Titolo I del d.lgs. 152/06 s.m.i. (ad es. art. 268, ecc).

Inoltre si intende per:**"capi potenzialmente presenti":**

il numero di posti disponibili (potenzialità massima di stabulazione) in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

Il numero di posti disponibili rappresenta il valore massimo allevabile, mentre le effettive consistenze medie annuali (numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso di un anno) sono determinate dai vari fattori quali ad esempio i periodi di occupazione, le oscillazioni stagionali, la mortalità, gli scarti, i vuoti sanitari, ecc.

Il numero di capi allevati in azienda non può mai superare il numero dei posti potenziali dichiarati, in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Al fine del calcolo della potenzialità devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- devono essere considerati tutti i locali di stabulazione presenti e potenzialmente utilizzabili a meno che parte di queste installazioni siano permanentemente inutilizzabili (ad esempio perché al loro interno sono state eliminate le linee di alimentazione o di abbeveraggio). Per il calcolo della SUA (Superficie Utile di Allevamento) si dovranno considerare le superfici di calpestio disponibili nei singoli box; sono pertanto da escludere le corsie di alimentazione o di servizio, le mangiatoie, eventuali zone di stazionamento temporaneo (zona quarantena, infermeria, corsie esterne di defecazione di larghezza inferiore a m. 1,5 per i suini, i box stabilmente non utilizzati, i muri interni ed esterni).
- Nel caso di animali allevati in box multipli o di animali liberi di muoversi, il numero dei posti viene calcolato dividendo la superficie utile di allevamento (SUA) presente per ciascuna categoria/classe dimensionale, per il valore di densità massima previsto, per quella determinata classe, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di benessere animale. Nel computo si dovrà tener conto della durata delle singole fasi produttive.
- Per le specie o categorie di animali per le quali non sono disponibili parametri di densità massima derivanti dalla normativa in materia di benessere animale, si farà riferimento a parametri orientativi.
- Ogni postazione singola equivale a un posto disponibile.
- Per i bovini si fa riferimento ai capi registrati all'Anagrafe Bovina e riscontrabili nella Banca Dati Regionale.

"Ambiente confinato":

per allevamento effettuato in ambiente confinato, si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura "coperta" per la stabulazione degli animali, come definito dal d.lgs. 152/2006 stesso.

"altre attività che diano origine ad una o più emissioni":

- Attività funzionale all'allevamento

Si intendono attività funzionali tutte quelle attività direttamente asservite all'attività di allevamento (ed esempio molitura ed essiccazione, ecc.) e ad uso esclusivo della medesima. Tali attività sono quindi da intendersi ricomprese nella presente autorizzazione. Si precisa inoltre che per uso esclusivo dell'allevamento si intendono tutte quelle attività il cui prodotto finito sia destinato interamente ed esclusivamente alla stessa attività di allevamento. Sono pertanto escluse tutte quelle attività di lavorazione che prevedono la cessione a terzi di prodotti finiti e/o intermedi.

- Attività collaterale all'allevamento (altre attività)

Si intendono per attività collaterali tutte quelle attività non strettamente funzionali all'allevamento stesso, per le quali al fine di ottenere l'autorizzazione in via generale, è necessario compilare lo specifico allegato tecnico di riferimento (ad esempio macello, caseificio, molini ed essiccatoi con produzioni cedute a terzi anche solo parzialmente, ecc) fatti salvi i requisiti previsti dalla norma per l'adesione (DLgs 152/06 e smi Parte Quinta Titolo I Allegato IV Parte II).

Qualora una delle attività collaterali, come sopra definite, superasse le soglie previste dalla normativa vigente (DLgs 152/06 s.m.i. Parte Quinta Titolo I Allegato IV Parte II) rientrando nella fattispecie di autorizzazione di cui al d.lgs. 152 s.m.i. Parte Quinta Titolo I art. 269, l'intera attività di allevamento dovrà essere soggetta alla medesima procedura o ad altre. (Es. Parte II Titolo III bis del DLgs 152/2006 s.m.i.

"Stabilimento esistente/ Stabilimento nuovo"

Per stabilimento esistente si intende l'attività in esercizio e/o costruita in tutte le sue parti, alla data di entrata in vigore del Parte Quinta del DLgs 152/06 s.m.i. ovvero dal 29 aprile 2006.

Per stabilimento nuovo si intende uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui al punto precedente. Rientrano in questa fattispecie anche le riconversioni dell'allevamento con cambio specie allevata, la riattivazione di strutture esistenti, nonché le modifiche di cui al d.d.s n° 532/2009 "Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06 - Attuazione della D.g.r. 8832/2008 del 30 dicembre 2008", e alla D.g.r. n° 8832/2008 "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3 del DLgs 152/06)"

Ai sensi dell'art. 281 comma 3 D.lgs. 152/06 s.m.i., gli allevamenti esistenti soggetti all'Autorizzazione in Via Generale di cui all'art. 272 comma 2 del medesimo DLgs, dovranno presentare l'istanza di Autorizzazione entro 31 luglio 2012, e gli eventuali adeguamenti dovranno essere realizzati entro il 1 settembre 2013.

2. SOGLIE

Soglie di cui all'art. 272 comma 2 Parte V Titolo I del DLgs 152/06 e s.m.i. Allegato IV Parte II lettera nn° Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella".

TABELLA 1

	CATEGORIA (ambiente confinato)	Aut. Generale (Art. 272 comma 2)
A	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	200 - 400
B	Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo)	300 - 600
C	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	300 - 600
D	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	300 - 600
E	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	1000 - 2500
F	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	400 - 750
G	Suini: accrescimento/ingrasso	1000 - 2000
H	Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	2000 - 4000
I	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	25000 - 40000
J	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	30000 - 40000
K	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	30000 - 40000
L	Altro pollame	30000 - 40000
M	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	7000 - 40000
N	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	14000 - 40000
O	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	30000 - 40000
P	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	40000 - 80000
Q	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	24000 - 80000
R	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	250 - 500
S	Struzzi	700 - 1500

3. GENERALITÀ

La presente autorizzazione in via generale riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento e dalle attività ad esso funzionali e dalle attività collaterali, se individuate tra le attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 e 2. (Per le definizioni, si rimanda al precedente paragrafo 1). Riguarda dunque le emissioni, sia convogliate che più prevalentemente diffuse, che si possono originare ad esempio da delezioni, dai sistemi di trattamento degli effluenti d'allevamento, movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento, impianti di essiccazione o simili (ad es. di cereali, proteaginosi e fieno), mangimifici interni all'attività (es. attività di molitura), silos di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettati, unità termiche impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento.

Sono fatte salve tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e di sanità animale e igiene veterinaria.

Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni previste dalla presente autorizzazione di carattere generale dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria.

4. REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI

Al fine dell'adesione all'autorizzazione in via generale, il gestore dovrà rispettare i seguenti requisiti.

4.1 REQUISITI TECNOLOGICI

Unicamente ed esclusivamente per quanto concerne le prescrizioni di tipo strutturale di cui al punto 4.1.1 e 4.1.2 definite dal presente atto, si considerano nuovi gli stabilimenti entrati in esercizio e/o costruiti in tutte le loro parti successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto.

Per le strutture di allevamento e di stoccaggio realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente atto in stabilimenti anche

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

esistenti, si dovranno rispettare i criteri definiti per gli stabilimenti nuovi.

Per gli stabilimenti e le strutture esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, il termine per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle tabelle seguenti (colonna "stabilimenti esistenti") è fissato al 1° settembre 2013, fatti salvi gli adeguamenti per coperture stoccaggi biogas esistenti di cui al punto 4.1.2 (2 o 4 anni).

4.1.1. Tecniche per ricoveri.

Tecniche specifiche per i ricoveri dei suini

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le migliori tecniche disponibili (MTD) di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i.	Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle MTD strutturali, in alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni.

Tecniche specifiche per i ricoveri dei bovini

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
<p>Il Gestore deve considerare prioritariamente i sistemi riconducibili alle MTD (ove esistenti) e alle linee guida della DG Sanità aggiornate, o eventuali studi o pubblicazioni scientifiche.</p> <p>Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato . - Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza. - Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione. 	<p>Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato . - Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza. - Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

Tecniche specifiche per i ricoveri di pollame

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le migliori tecniche disponibili (MTD) di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. Nel caso specifico di allevamenti ove la ventilazione è in estrazione, vanno adottati idonei sistemi di contenimento delle polveri (cuffie, reti, barriere vegetali ,ecc.)	Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle MTD strutturali, o in alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni.

Tecniche specifiche per i ricoveri di altre specie (ovicaprini, cunicoli, equini)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
La rimozione delle deiezioni dagli spazi di stabulazione confinati degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo qualsiasi tipo di emissione in atmosfera.	

4.1.2 Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche

Le strutture di stoccaggio o deposito degli effluenti di allevamento devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni, in considerazione della loro successiva destinazione.

Stoccaggio per materiali non palabili (Liquami zootecnici)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Le nuove strutture devono essere realizzate con pareti verticali, con materiali impermeabili e dotate di valvole di sicurezza per ogni bocca di carico/scarico del materiale; dovranno inoltre essere dotate di copertura permanente almeno con materiale di copertura (argilla, polistirolo ecc.) e caricate dal basso.	Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per contenere le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami, e introdurre gli stessi al di sotto del pelo libero della superficie al fine di favorire la formazione di un crostone superficiale naturale o l'adozione di sistemi analoghi.

<p>Le eventuali strutture di stoccaggio del digestato devono inoltre essere dotate di coperture permanenti, rigide o flessibili.</p> <p>Qualora negli impianti di digestione anaerobica non sia presente un sistema di separazione solido – liquido, deve essere previsto un idoneo sistema di captazione del gas e collettamento ad un gruppo di cogenerazione o alla torcia.</p> <p>Parimenti devono essere dotate di coperture permanenti le prevasche di alimentazione e miscelazione dell’effluente, in maniera compatibile con la loro funzione.</p>	<p>Le eventuali strutture di stoccaggio del digestato, devono essere dotate di coperture permanenti, rigide, flessibili o flottanti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 2 anni dalla data di adesione alla presente Autorizzazione se di potenza superiore ai 250 kw elettrici; - entro 4 anni dalla data di adesione alla presente Autorizzazione se di potenza inferiore o uguale ai 250 kw elettrici; <p>Con le medesime tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora negli impianti di digestione anaerobica non sia presente un sistema di separazione solido – liquido deve essere previsto un idoneo sistema di captazione del gas e collettamento ad un gruppo di cogenerazione o alla torcia. - devono essere dotate di coperture permanenti le prevasche di alimentazione e miscelazione dell’effluente, qualora le matrici in ingresso prevedano anche materiali altamente fermentescibili (es. pollina).
--	--

Stoccaggio per materiali palabili ¹ (Letame, pollina e assimilati)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
<p>Letame ² e solido separato: deve essere adottato il sistema di contenimento in platea impermeabilizzata con adeguato sistema di raccolta di liquidi di sgrondo.</p> <p>Per le altre tipologie³: dovrà essere previsto, oltre alla platea impermeabilizzata anche l’utilizzo di adeguata copertura.</p> <p>Per la pollina pre-essiccata o essiccata, la platea deve essere coperta.</p>	<p>Letame ² e solido separato: deve essere adottato il sistema di contenimento in platea impermeabilizzata, con adeguato sistema di raccolta di liquidi di sgrondo.</p> <p>Per le altre tipologie³: dovrà essere previsto, oltre alla platea impermeabilizzata anche l’utilizzo di adeguata copertura ove tecnicamente possibile.</p> <p>Per la pollina pre-essiccata o essiccata, la platea deve essere coperta.</p>

1 effluenti di allevamento in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita

2 effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera formata con materiali lignocellulosici

3 frazioni palabili assimilate ai letami risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici con disidratazione e/o compostaggio

4.1.3. Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato

I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere dispersioni di polveri, quali appositi silos od appropriate coperture.

Tutte le aree impermeabilizzate di pertinenza dello stabilimento devono essere progettate e gestite in modo da garantire la massima pulizia da materiali di qualsiasi natura (fertilizzanti, mangimi o altro) che possano generare emissioni di polveri. Per le aree sterrate di frequente transito è consigliabile la posa di materiale strutturante.

4.2 REQUISITI GESTIONALI

4.2.1. Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti

- Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati; deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

- Dovranno essere osservate le indicazioni riportate nei libretti d'uso e manutenzione delle varie apparecchiature; devono essere effettuate le registrazioni di tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie.
- Nel caso di pavimentazioni parzialmente fessurate (fessurato limitato alla corsia interna o esterna di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti atti a contenere la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento delle superfici e degli animali, con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.
- E' raccomandata, in tutti i casi in cui sia possibile, l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità degli effluenti, e di conseguenti fermentazioni putride.
- Dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione di polveri estratte da ricoveri e locali annessi.
- Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corrette condizioni ambientali adottando accorgimenti meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera stessa nel corso di tutto il ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso frequenti controlli, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale lignocellulosico.

4.3 PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI E ALTRO

4.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento.

Il gestore deve assicurare che:

- La miscelazione di materie prime per la produzione di mangimi, nonché il trasferimento sia di tali materie prime, che di mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi stessi, devono essere stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- Tutte le operazioni di carico, movimentazione interna ed asporto del fieno e dei lettimi devono essere effettuate con modalità che limitino la formazione e la dispersione di polveri.

Lo stoccaggio in silos deve:

Silos verticali	Silos orizzontali
Essere dotato di sistema di contenimento delle polveri, collocati sugli sfati ove tecnicamente possibile, o analoghi sistemi di contenimento.	Essere garantita la copertura superiore continua.

(Per le tipologie di silos vedasi decreto direzione generale Sanità n° 5368 del 29/05/2009 "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnica")

4.3.2 Operazioni di Molitura di cereali e proteaginose in ambito zootecnico.

Le operazioni di macinazione degli alimenti ad uso zootecnico, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite, nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio di seguito esposte. La necessità di predisporre una scheda tecnica specifica per questa attività, nasce dall'esigenza di semplificare l'adesione alla Autorizzazione in quanto detti impianti sono i più diffusi nelle attività agricole oggetto di questo provvedimento. **(Allegato A)**

Tali attività sono quindi soggetti alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnica Semplificata.

L'azienda che effettua l'attività di molitura anche su materie prime non destinate all'alimentazione zootecnica del proprio allevamento e quindi non considerate attività funzionali, come definito al paragrafo 1 - "**Campo di applicazione e definizioni**", deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (allegato tecnico n. 21), avendone i requisiti per accedervi.

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di macinazione, idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.

Gli impianti di molitura, di cui all'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 182 t/a) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite dalla presente Autorizzazione.

L'attività comprende le seguenti fasi lavorative :

A. Carico

B. Molitura

C. Preparazione razioni

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento
A, B, C,	Polveri	10 mg/Nmc	D.MF01 D.MF02

Condizioni

I limiti indicati in tabella si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento ivi riportati.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato e conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 "Norma di riferimento per le caratteristiche minimali degli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera, da installarsi per il rispetto delle limitazioni imposte" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 281 comma 3) del DLgs 152/06 e s.m.i.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)

Per l'impianto di abbattimento di cui alla scheda DMF01, limitatamente alla presente attività è ammessa una grammatura del tessuto filtrante inferiore a quanto indicato nella rispettiva scheda, ma comunque \geq ai 350 g/mq.

4.3.3 Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed

Le attività in oggetto, esercitate quali attività funzionali all'allevamento, si intendono autorizzate fatto salvo il rispetto delle norme di buona tecnica relativamente a progettazione, costruzione ed esercizio delle macchine. La corretta gestione di questi impianti è rimandata al rispetto di quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione predisposto dal costruttore.

4.3.4 Impianti termici e di combustione

Richiamato l'art 283, tutti gli impianti termici la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti (ivi incluse le strutture di stabulazione degli animali) o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari per uno o più edifici, dovranno rispettare i requisiti indicati al Titolo II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. I combustibili ammessi in tali impianti sono quelli previsti dall'allegati X Parte I sezione 2.

< 3 MW	tra 3 MW e 10 MW
Riferimento a Parte Quinta Titolo II DLgs 152/06 e relative disposizioni regionali di attuazione. Vedasi dgr.2601/2011 ⁽¹⁾	Riferimento a Parte Quinta Titolo I DLgs 152/06 e relative disposizioni regionali di attuazione.

⁽¹⁾Dgr 2601 del 30/11/2011 Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale).

Per gli impianti di combustione aventi finalità diverse da quanto sopra riportato, si applica la specifica disciplina di settore (ad es. DLgs 152/06 Parte Quinta Titolo I, DGR n. 6501/01 allegato C "Criteri e limiti di emissione per gli impianti di produzione di energia" nonché il DLgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" ecc).

4.3.5 Impianti di essiccazione cereali

Le operazioni di essiccazione, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio di seguito esposte. La necessità di predisporre una scheda tecnica specifica per questa attività, nasce dall'esigenza di semplificare l'adesione alla Autorizzazione in quanto detti impianti, sono i più diffusi nelle attività agricole oggetto di questo provvedimento. **(Allegato B)**

L'azienda che effettua l'attività di essiccazione su materie prime non destinate all'alimentazione zootecnica del proprio allevamento e quindi non considerate attività funzionali, come definito al paragrafo 1 - "**Campo di applicazione e definizioni**", deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s.n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (allegato tecnico n. 25 parte B), avendone i requisiti per accedervi.

Tali attività sono quindi soggetti alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di essiccazione, idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.

Nel caso di impianti mobili di conto terzi utilizzati in azienda, gli stessi dovranno essere dotati di contatore non azzerabile con registratore grafico di eventi, al fine di garantire idonea manutenzione "programmata"; dovrà inoltre essere posizionato in area di lavoro compartimentata.

Gli impianti di essiccazione, di cui all'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/a) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite dalla presente Autorizzazione

L'attività comprende esclusivamente la fase lavorativa di essiccazione.

Materie prime

A semi oleosi e cereali vari

B foraggi (esempio erba medica)

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento
Essiccazione	Polveri	20 mg/Nm ³	D.MF.01; D.MF.02
		50 mg/Nm ³ Se esercito per un periodo non superiore ai 60 gg/anno	D.MM01 (Ciclone) con dichiarazione del costruttore del rispetto dei limiti.

Condizioni

I limiti indicati in tabella (20 o 50 mg/Nm³) si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento riportati per - ciascun limite - nella tabella.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato e conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 281 comma 3) del DLgs 152/06 e s.m.i

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)

Per l'impianto di abbattimento di cui alla scheda DMF01, limitatamente alla presente attività è ammessa una grammatura del tessuto filtrante inferiore a quanto indicato nella rispettiva scheda, ma comunque \geq ai 350 g/mq.

4.3.6 Impianti di trattamento effluenti di allevamento

In generale sono ammissibili tutte quelle soluzioni impiantistiche e/o gestionali che non determinino un incremento delle emissioni in atmosfera contenenti sostanze inquinanti e/o odorigene.

Non potranno aderire alla presente autorizzazione in via generale tutti quegli "stabilimenti" ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall'articolo 272 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (impianti e attività in deroga), come ad esempio gli impianti di compostaggio o di biostabilizzazione aerobica, combustione, essiccazione degli effluenti di allevamento, impianti di strippaggio dell'ammoniaca esclusi quelli a circuito chiuso. Pertanto gli stessi dovranno accedere alla procedura ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Gli stabilimenti caratterizzati dalla presenza di linee di trattamento reflui liquidi (es. impianti di depurazione, nitro-denitro, ultrafiltrazione e osmosi inversa, impianti di separazione solido-liquido, ecc.) che possono essere ricondotti fra gli impianti aventi emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell'articolo 272 comma 1 e dell'allegato IV Parte I lettera p) alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., devono essere realizzati nel rispetto delle pertinenti norme tecniche, garantendo il loro costante e corretto funzionamento e la regolare manutenzione annuale, anche mediante il supporto di assistenza esterna. Dovrà essere monitorata l'efficienza del processo, mediante la registrazione in continuo di specifici parametri di funzionamento, supportati da adeguati sistemi automatici di segnalazione di malfunzionamento e/o arresto. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, devono essere annotati su apposito registro.

4.3.7 Trasformazioni lattiero casearie

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (**allegato tecnico n. 31**), relativamente all'attività Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno. Si precisa che nell'adesione alla Autorizzazione in Via Generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata.

Gli impianti, di cui all'art.272 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nel d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per le attività in deroga e successive modifiche del 6 agosto 2009.

4.3.8 Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carni

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (**allegato tecnico n. 20**), relativamente all'attività di Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno. Si precisa che nell'adesione alla Autorizzazione in Via Generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata

Gli impianti, di cui all'art.272 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nel d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per le attività in deroga e successive modifiche del 6 agosto 2009.

4.3.9. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 t/anno escluse surgelazione, la vinificazione e la distillazione

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (**allegato tecnico n. 19**), relativamente all'attività di Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 t/anno escluse surgelazione, la vinificazione e la distillazione. Si precisa che nell'adesione alla Autorizzazione in Via Generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata

Gli impianti, di cui all'art.272 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nel d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per le attività in deroga e successive modifiche del 6 agosto 2009.

4.3.10 Impianti manifatturieri alimentari

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (**allegato tecnico n. 25**), relativamente all'attività di lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno. Si precisa che nell'adesione alla Autorizzazione in Via Generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata

Gli impianti, di cui all'art.272 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nel d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per le attività in deroga e successive modifiche del 6 agosto 2009.

4.3.11 Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Vanno applicate le seguenti migliori tecniche indicate :

- Tutte le attività di utilizzazione agronomica devono essere effettuate in modo da minimizzare le molestie olfattive.
- per la pollina palabile e letame stabilizzati, dovrà essere preferibilmente adottato l'interramento entro le 24 ore dalla loro distribuzione.
- per i liquami, ove non ci sia coltura in atto, va preferibilmente adottato l'interramento contestuale alla distribuzione o, in alternativa, l'interramento entro 6 ore dalla distribuzione, e comunque entro le 24 ore successive, come prescritto dal Piano di Azione Regionale e condizioni meteorologiche permettendo; vanno utilizzati sistemi a bassa pressione (da intendersi a pressione atmosferica);

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

- qualora vi fosse coltura in atto, la distribuzione dei liquami mediante fertirrigazione a scorrimento e/o con ali piovane, dovrà avvenire come previsto dalle specifiche e relative normative di settore preferendo l'utilizzo di liquami chiarificati;
- su prati ed erbai, la distribuzione di liquame dovrà avvenire a bassa pressione (da intendersi a pressione atmosferica) o con altre tecniche a ridotta emissione in atmosfera;
- è fatto divieto assoluto di distribuzione con irrigatori a lunga gittata (gettone);
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento palabili e non palabili devono in ogni caso osservare tutti i vincoli previsti dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica;
- per il digestato dovranno essere prioritariamente adottati l'interramento contestuale alla distribuzione o la distribuzione localizzata (per bande o fertirrigazione)

5. CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS 152/06**A - NOTE GENERALI**

- 1 - La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2 - La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo come previsto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni. In tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto/attività può continuare se il gestore presenta, entro 45 gg dall'adozione della nuova autorizzazione, la nuova domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione.
- 3 - In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi il gestore può unificare la cadenza temporale dei controlli, ove previsti, dandone comunicazione preventiva alla Provincia ed all'ARPA Dipartimento competente per territorio;
- 4 - L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs 152/06 e sue modifiche e integrazioni;
- 5 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
- 6 - Il gestore dell'impianto o dell'attività in deroga contemplati negli allegati tecnici alla presente autorizzazione generale può comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del medesimo d.lgs. n. 152/2006.

B - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 - Deve presentare preventiva domanda di adesione alla presente autorizzazione generale relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) il gestore che intende esercire una nuova attività o trasferire un'attività esistente di cui al punto alla lettera nn) della parte Seconda dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi;
 - b) il gestore che intende continuare l'esercizio di un impianto/attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi e che non ricadeva nel campo di applicazione del DPR 203/88. La domanda di adesione, corredata ove necessario da un progetto di adeguamento, deve essere presentata entro il 31 luglio 2012. L'adeguamento ai contenuti dell'autorizzazione, salvo diversamente specificato nella stessa, dovrà avvenire entro il 1 settembre 2013.
 - c) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante), che per incremento di produzione rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'art. citato.
 - d) Il gestore può esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione e di consumo previste per ciascuna attività, fermo restando quanto riportato all'interno dell'autorizzazione;
- 2 - Può presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione generale:
 - a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della DGR 41406/99 e s.mi.- autorizzazione in via generale per le domande presentate ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272 Dlgs 152/06 comma 2. In tal caso il gestore deve adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente autorizzazione di carattere generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione;
 - b) il gestore, in possesso di autorizzazione in via ordinaria, che intende esercire, nello stesso luogo, impianti e/o attività assoggettati ad autorizzazione ordinaria e i seguenti impianti e/o attività soggetti ad autorizzazione in via generale:
 - attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30
 - impianti termici civili
- 3 - La domanda di adesione va presentata compilando il modello di cui agli **Allegato 1a, 1b e 1c** (ove pertinenti).

C - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1 - La domanda di adesione all'autorizzazione generale, in regola con le vigenti norme fiscali e debitamente sottoscritta dal gestore, deve essere consegnata a mano o inviata, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, alla Provincia nonché, in copia, al Comune nel cui territorio è situato l'impianto o esercitata l'attività in deroga ed al Dipartimento Arpa competente per territorio.
- 2 - La domanda deve pervenire alla Provincia, completa di quanto previsto al successivo paragrafo E, almeno 45 giorni prima della installazione di un nuovo impianto o dell'avvio di una nuova attività, ovvero del trasferimento di un impianto o di un'attività esistente; entro il termine previsto al punto C) per le attività ivi disciplinate;
- 3 - La copia della domanda da presentare al Comune ed all'ARPA deve essere completa ai sensi del successivo paragrafo E.

D - CONTENUTO DELLA DOMANDA

- 1 - La domanda di adesione deve essere completa.
- 2 - Al suddetto fine, la domanda deve contenere i dati, le informazioni e la documentazione tecnica richieste nel modello di cui agli allegati:
 - 1) Allegato 1a "Adesione all'autorizzazione generale per gli allevamenti zootecnici"
 - 2) allegato 1b: "Relazione tecnica semplificata per attività di molitura funzionale all'attività d'allevamento"
 - 3) Allegato 1c: "Relazione tecnica semplificata per attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento"
- 3 - eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della presente autorizzazione generale (vedasi paragrafo B., punto 1, lett. c).

E - PROCEDIMENTO

Fermo restando quanto riportato all'art. 281 c.3, il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Autorità Competente, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo D.

- 1 - Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione, richiede al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salva proroga.
- 2 - In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 ai fini della possibilità di installare l'impianto od avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
- 3 - Il Comune interessato qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda può chiedere alla Provincia con nota motivata, da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso la Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicarsi al gestore, decide in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione in deroga entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda ha facoltà di presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria.

F - EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

Fermo restando quanto riportato all'art. 281 c.3 del d.lgs 152/06 e smi per le attività ivi ricadenti:

- 1 - L'autorizzazione assume efficacia trascorso il termine ordinario di 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
- 2 - Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo E. (osservazioni da parte del Comune), l'autorizzazione assume efficacia a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Gestore della eventuale decisione di assenso della Provincia.
- 3 - La Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti della presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego deve essere comunicato - previa, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della l. n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.

6. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente, relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione, deve fare riferimento, oltre a quanto specificato all'interno del documento, alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale di seguito riportate:

1. Gli impianti di abbattimento, ove previsti, devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni del costruttore. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

Criteria di manutenzione

2. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di aspirazione/abbattimento devono essere definite nella

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

procedura operativa predisposta dall'esercente secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Modalità e controllo delle emissioni

3. I limiti alle emissioni si intendono rispettati qualora siano presenti i sistemi di abbattimento indicati.
4. Dovranno essere tenute a disposizione le schede tecniche attestanti la conformità degli impianti di abbattimento ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
5. In caso non siano presenti sistemi di abbattimento, dovranno essere effettuate le analisi per dimostrare il rispetto dei limiti, ove previsti. Adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
6. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio e alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

— • —

**ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE
PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

Alla Provincia di

E p.c. Ad A.R.P.A. Lombardia

Dipartimento di

Al Sindaco del Comune di

**Richiesta di adesione all' "Autorizzazione in via generale" alle emissioni in atmosfera
provenienti da attività di allevamento di bestiame
(art. 272 - comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006)**

Il Sottoscritto _____ - Cod. Fiscale _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ Via/C.na _____ n. _____

in qualità di titolare legale rappresentante altro

dell'impresa con Denominazione Sociale _____

sita in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

con sede legale in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

identificato con CUA: _____

telefono _____ - fax _____ - mail _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, E FALSITA' NEGLI ATTI, RICHIAMATE DALL'ART. 76, DEL D.P.R. n. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,

DICHIARA

1. che conduce l'allevamento avente codice ASL : _____

per un numero di capi potenzialmente presenti pari a quelli indicati nella seguente tabella

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 Luglio 2012

Categoria animale allevata	Numero di capi potenzialmente presenti (*)
<input type="checkbox"/> Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	
<input type="checkbox"/> Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	
<input type="checkbox"/> Suini: accrescimento/ingrasso	
<input type="checkbox"/> Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Altro pollame	
<input type="checkbox"/> Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Struzzi	

* Per il conteggio dei capi fare riferimento alle linee guida.

2. che lo stabilimento in cui è svolta l'attività di allevamento e le attività ad essa funzionali è caratterizzato come dichiarato nella scheda descrittiva qui allegata

e pertanto

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione in via generale semplificata per l'attività di allevamento di bestiame di cui all'oggetto, relativamente a:

- stabilimento esistente al 1988** senza richiesta di modifica
- stabilimento esistente al 2006** senza richiesta di modifica
- installazione di un nuovo stabilimento**
- modifica o ampliamento** di uno stabilimento già autorizzato;
- trasferimento in altra località di uno stabilimento** già attivo, attualmente ubicato nel Comune di _____

_____ - Via/C.na _____

A tal fine, preso atto di quanto stabilito dalla DGR/Decreto

DICHIARA

- di impegnarsi a rispettare tutte le **prescrizioni** riportate nell'autorizzazione di carattere generale in via semplificata per gli allevamenti zootecnici approvata dalla Provincia di _____ con _____;
- di adottare (richiamato l'art.269 comma 5 del d.lgs 152/06 e smi), fatto salvo ulteriore comunicazione di merito, le seguenti tempistiche:
 - o **avviare** le attività, nel caso in cui non pervenga parere negativo all'adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale e comunque non prima di 45 gg dalla data di ricevimento da parte di quest'ultima della presente richiesta di adesione, in **data** _____ (solo per i NUOVI stabilimenti o le MODIFICHE di stabilimenti esistenti);
 - o fatto salvo diversa comunicazione, la **messa a regime** si intende effettuata trascorsi i 90 gg dalla data di avvio di cui al punto sopra;

- di adeguare lo stabilimento/attività alle prescrizioni dell'autorizzazione generale per gli allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati, nel caso in cui non pervenga parere negativo all'adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale, entro la **data** _____ (massimo il 1° settembre 2013, solo per gli stabilimenti esistenti);

Data

.....

Il legale rappresentante

.....

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA:

- Scheda descrittiva dello stabilimento
- Planimetria con individuazione dei ricoveri d'allevamento, delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei punti di emissione
- Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- Copia dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori
- Solo in caso di subentro / modifica di ragione sociale, autocertificazione di cambio di ragione sociale /subentro, compilata dal Gestore dello stabilimento cui si subentra

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 Luglio 2012

SCHEDA DESCRITTIVA DELLO STABILIMENTO OGGETTO D'AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale: - Comune di

Codice ASL allevamento:

Bestiame allevato:

Specie	Categoria	Stabulazione	Ricovero *	n. posti	n. presenze medie
Capi totali				

* i ricoveri sono individuati nella planimetria allegata.

Stoccaggio e distribuzione effluenti d'allevamento *:

	Volume prodotto (mc/annui)	Giorni stoccaggio presenti	Giorni stoccaggio richiesti	Cessioni	SAU disponibile per la distribuzione
e.a. palabili					
e.a. non palabili					

* i dati indicati in tabella sono da ritenersi automaticamente aggiornati dal POA - POAS aggiornato secondo le scadenze fissate dalla normativa regionale.

Strutture di stoccaggio effluenti di allevamento non palabili :

Identifica *	Vasca pareti verticali lagoni	Superficie m ²	Cubatura netta m ³	Copertura presente assente	Tipo di copertura

* Le singole strutture di stoccaggio sono individuate nella planimetria allegata.

Strutture di stoccaggio del digestato *

Identifica					
Pre-vasca					
Stoccaggio a					
Stoccaggio b					

* La prevasca e le singole strutture di stoccaggio del digestato sono individuate nella planimetria allegata.

Trattamento effluenti di allevamento:

Tipo di trattamento	Volumi trattati annui	Effetti attesi	Azioni di monitoraggio ed autocontrollo	Campionamenti: tipo e periodicità

Silos:

Silos (n. progressivo)	Cubatura utile (mc)	Materiale stoccato	Sistema di caricamento *	Fase	Tipo di impianto di abbattimento

* meccanico o pneumatico

Presenti anche n. trincee per una superficie complessiva di m² ed una capacità complessiva pari a m³ totali, destinate allo stoccaggio dei seguenti materiali:

.....

Triturazione mais verde:

Attività presente:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> diretta	<input type="checkbox"/> conto terzi

Mangimificio:

Mangimificio:	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente
se presente, specificare se a dieta umida o secca	<input type="checkbox"/> umida	<input type="checkbox"/> secca
Impianto di distribuzione mangime automatizzato:	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente
se presente, specificare il sistema adottato	
Carro unifeed::	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente

Note:

Centrali termiche presenti:

Combustibile di alimentazione (compilare se di potenzialità superiore a quella indicata)	Potenzialità (kWh)			
<input type="checkbox"/> metano				
<input type="checkbox"/> GPL				
<input type="checkbox"/> gasolio				
<input type="checkbox"/> biogas				

Attività di Molitura:

Se presente, compilare ed accludere la "Relazione tecnica semplificata" di cui all'Allegato A.

Attività di Essiccazione:

Se presente, compilare ed accludere la "Relazione tecnica semplificata" di cui all'Allegato B.

Altre attività presenti (caseifici aziendali - macelli aziendali - trasformazione carni o ortofrutta): Dichiarare i volumi di materia prima lavorata e di prodotto annuo ottenuto

.....

Attività di produzione energetica:

Indicare tipo di impianto, anno di attivazione, potenza installata e estremi del titolo abilitativo alla costruzione e l'esercizio

.....

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ DI MOLITURA FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ D'ALLEVAMENTO

Ragione sociale: - Comune di

Codice ASL allevamento:

Materie prime lavorate:

Materie prime lavorate	Attività già in essere	Quantità (t./annue)	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> Cereali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> Proteaginose	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua (in tonnellate)	

Capacità dell'impianto:

Potenza nominale del motore (kW)	Combustibile utilizzato	Ore di lavoro annue	Periodicità (giornate di lavoro annue)

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento:

Fasi lavorativa	Attività già presente	N. progressivo emissione *	Emissione presente	Macchinari connessi	Impianto di abbattimento **
A - Carico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla
B - Molitura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla
C - Preparazione razioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla

* Indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

** Impianto di abbattimento: indicare se l'impianto di abbattimento è esistente (Es) all'atto dell'istanza o se invece è previsto (Pr.); indicarne inoltre la sigla di cui alla DGR 13943/03 e s.m.i.

Descrizione emissioni:

N. progressivo emissione	Fasi lavorativa	Durata (ore annue)	Inquinanti	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro camino (m)	Portata (Nm ³ /h)
E			polveri				
E			polveri				
E			polveri				

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ DI ESSICCAZIONE FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ D'ALLEVAMENTO

Ragione sociale: - Comune di

Codice ASL allevamento:

Materie prime lavorate:

Materie prime lavorate	Attività già in essere	Quantità (t./annue)	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> Cereali e semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> Foraggi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua (in tonnellate)	

Capacità dell'impianto di essiccazione:

Materie prime lavorate	Potenza nominale del motore (kW)	Combustibile utilizzato	Periodicità (giornate di lavoro annue)	Ore complessive di lavoro annue
<input type="checkbox"/> Cereali e semi oleosi				
<input type="checkbox"/> Foraggi				

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento:

Fasi lavorativa	Attività già presente	N. progressivo emissione *	Emissione presente	Potenza del motore (kW)	Capacità di trattamento (mc)	Impianto di abbattimento **
Essiccazione di cereali/semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla:
Scarico di cereali/semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla:
Essiccazione di foraggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla:

* Indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

** Impianto di abbattimento: indicare se l'impianto di abbattimento è esistente (Es) all'atto dell'istanza o se invece è previsto (Pr); indicare inoltre la sigla di cui alla DGR 13943/03 e s.m.i.

Descrizione emissioni:

N. progressivo emissione	Fasi lavorativa	Durata (ore annue)	Temperatura (°C)	Inquinanti	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro camino (m)	Portata (Nm³/h)
E				polveri				
E				polveri				
E				polveri				